

**Regione Piemonte**  
**Legge Regionale n. 28 del 1993 e successive modifiche**  
*(Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro)*

Obiettivo della L.R. 28/93 è favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato fra imprese/Enti pubblici economici operanti sul territorio regionale e soggetti disoccupati residenti in Piemonte appartenenti a fasce particolarmente deboli sul mercato del lavoro.

Possono beneficiare di contributo le imprese private e gli enti pubblici che non abbiano in corso C.I.G.S. e/o effettuato riduzioni del personale nei 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di contributo e operino sul territorio regionale.

***Beneficiari***

Datori di lavoro che possono assumere lavoratori in stato di disoccupazione appartenenti alle categorie sotto elencate, residenti in Piemonte, non parenti o affini del datore di lavoro entro il 4° grado:

- ultracinquantenni in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi
- ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre 5 anni alla data di presentazione dell'istanza di contributo
- detenuti già in misura alternativa alla detenzione
- detenuti nei termini per ottenere le misure alternative alla detenzione
- detenuti ammessi o in attesa di ammissione al lavoro esterno
- detenuti in liberazione condizionale
- detenuti in attesa di giudizio
- detenuti beneficiari di misure sostitutive
- detenuti reclusi impiegati in unità produttive all'interno del carcere
- tossicodipendenti e alcol-dipendenti in trattamento
- ex - tossicodipendenti ed ex - alcol-dipendenti (percorso riabilitativo da non più di 24 mesi)

***Contributi***

- euro 10.329,14 per l'assunzione di uomini
- euro 11.878,51 per l'assunzione di donne
- gratuità delle attività svolte dal tutor

Gli incentivi sono attribuiti sulla base di progetti di inserimento lavorativo tesi a professionalizzare e riqualificare i soggetti assunti.

Le istanze devono essere inviate a mezzo posta (fa fede il timbro postale). Le assunzioni dovranno essere effettuate dal giorno successivo alla spedizione delle istanze; le imprese potranno, comunque, prima di provvedere alle assunzioni, attendere l'esito della valutazione dei progetti di inserimento lavorativo.

Il contributo di cui al titolo III della L.R. 28/93 e successive modificazioni è concesso nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis".

L'erogazione avviene dopo un anno dalla avvenuta assunzione e successivamente alla consegna all'Agenzia Piemonte Lavoro della relazione del tutor sull'inserimento lavorativo. Nei casi in cui la figura del tutor non è prevista, la relazione sarà a cura dell'impresa.

Il contributo non viene erogato per le giornate o i periodi di aspettativa o di assenza dal lavoro non retribuiti. In caso di assunzioni a tempo parziale "part time", l'entità è ragguagliata al numero di ore settimanali sulla base delle quali è stipulato il contratto di lavoro rispetto al numero delle ore stabilite dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.

***Per ulteriori informazioni:***

*Agenzia Piemonte Lavoro Sviluppo delle Politiche per le Fasce Deboli. Via Belfiore 23/C - 10121 Torino Tel.: 011.5613222. Fax: 011.5176573 info@agenziapiemontelavoro.net*